

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2007_2008

Indice

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

PRIMA RATA

SECONDA RATA

2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI

Chi può accedere agli esoneri?

Esoneri totali

- a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
- b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
- c) Studenti in situazioni di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento
- d) Studenti residenti nel Comune di San Giuliano di Puglia
- e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60

Agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali

- (a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2007_2008 all'Università degli Studi del Molise
- (b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2007_2008 ad anni successivi al primo

3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3?

Modalità di accesso al beneficio

Requisiti di reddito

Requisiti di merito

Limiti di reddito e patrimonio

- (a) Tabella 1
- (b) Tabella 2

Fascia di appartenenza

- (a) Tabella 3
- (b) Tabella 4

Composizione nucleo familiare

Reddito

Patrimonio

4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA

5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

7. STUDENTI STRANIERI

8. CONTROLLI E SANZIONI

9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS.VO 196/2003

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Nell'ambito del sistema di tassazione introdotto dalla Legge 537/93 (art.5), "...gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, oltre che mediante il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e dell'imposta di bollo".

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nelle sedute del 18 e del 27 luglio 2007, hanno approvato la determinazione degli importi delle tasse e dei contributi per l'a.a. 2007_2008.

In attuazione dei principi dettati dalla normativa vigente in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", l'Università degli Studi del Molise commisura, per ciascuno studente, l'ammontare complessivo delle tasse e dei contributi dovuti alle effettive condizioni economiche, reddituali, patrimoniali e di merito dello studente, graduando gli importi secondo tre fasce di reddito equivalente (cfr. tabella 4).

L'importo totale annuo delle tasse e dei contributi universitari è ripartito in due rate:

1.1 PRIMA RATA

L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA È UGUALE PER TUTTI GLI STUDENTI, SIA IMMATRICOLATI, SIA ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI E NON È SOGGETTA AD ALCUN ABBATTIMENTO, ECCEZION FATTA PER GLI STUDENTI CHE BENEFICERANNO DELL'ESONERO TOTALE.

€ 178.41 (Tassa minima di iscrizione - D.M. del 26 febbraio 2007)	da versare sul conto corrente postale n. 11267861 intestato all'Università degli Studi del Molise <i>Gli studenti che intendono immatricolarsi o trasferirsi presso l'Università degli Studi del Molise sono tenuti al pagamento dell'iscrizione esclusivamente mediante conto corrente postale.</i>
€ 61.97 (tassa regionale)	da versare sul conto corrente postale n. 67971630 intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice 00425 "
€ 14.62 (marca da bollo)	quale imposta di bollo, da apporre sulla domanda di iscrizione o immatricolazione
Le ricevute dei versamenti devono essere allegate alla domanda di iscrizione o di immatricolazione. La modulistica è disponibile sul sito Internet www.unimol.it - Segreteria - Modulistica e deve essere consegnati contestualmente presso gli sportelli di Segreteria Studenti.	

Gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo possono provvedervi tramite la propria pagina web, accedendo al sito: www.unimol.it - Segreteria - Servizi - servizi on line mediante matricola e password assegnate.

Dopo aver effettuato la proposta di iscrizione, sarà possibile scaricare il modello di bollettino bancario comprensivo di tassa di iscrizione, tassa regionale e bollo per un importo complessivo pari a € 255,00 da utilizzare per effettuare il pagamento delle tasse presso un qualsiasi sportello della Banca di Roma, Istituto Cassiere dell'Università degli Studi del Molise.

In tal caso, una volta adempiuto al pagamento, lo studente risulterà iscritto a tutti gli effetti senza dover provvedere alla consegna della ricevuta di pagamento.

Attenzione

Tutti gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono comunque provvedere al pagamento della prima rata e perfezionare l'iscrizione entro la data di scadenza delle iscrizioni, a prescindere se l'anno precedente siano stati beneficiari di esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari (fatta eccezione per i casi indicati al successivo punto 2.2. lett. c).

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, iscritti in corso, che non provvederanno alla propria iscrizione entro la scadenza stabilita saranno iscritti al FUORI CORSO INTERMEDIO con il vincolo di non poter sostenere gli esami relativi al nuovo anno accademico (art. 15 del Regolamento studenti approvato con R.D. n° 1269 del 1938). Il pagamento oltre la data di scadenza prevista per l'anno accademico 2007/2008 comporterà, inoltre, il pagamento del contributo di mora così come stabilito dagli Organi accademici.

Gli studenti che nell'a.a. 2007_2008 si iscrivono al terzo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria scegliendo di frequentare, contemporaneamente, il percorso aggiuntivo per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, dovranno integrare la prima rata con ulteriore versamento di € 298,00 da versare sul conto corrente postale n. 11267861 intestato all'Università degli Studi del Molise.

Gli studenti che intendono iscriversi ad uno o più CORSI SINGOLI attivati presso l'Università degli Studi del Molise, sono tenuti al versamento di € 297,00 quale contributo per l'ammissione ad un solo corso singolo, sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli Studi del Molise.

A tale importo deve essere aggiunta la tassa regionale pari ad € 61,97 da versarsi sul c.c.p. n. 67971630 intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice 00425" e l'imposta di bollo pari ad € 14,62.

ATTENZIONE

Gli studenti che intendono iscriversi all'Università degli Studi del Molise e non abbiano ancora effettuato l'immatricolazione o l'iscrizione per qualsiasi motivo (in attesa dell'esito dei test di ammissione, trasferimento in corso da altro Ateneo, ecc.) devono comunque inoltrare la domanda di esonero entro le scadenze indicate dal presente Regolamento Tasse e Contributi universitari 2007_2008.

1.2. SECONDA RATA

La seconda rata, che corrisponde all'ammontare dei contributi universitari quantificati dagli Organi Accademici dell'Università degli Studi del Molise, è soggetta ad abbattimento sulla base del possesso dei requisiti di reddito, di patrimonio e di merito dichiarati dagli studenti. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2008, pena il pagamento dei diritti di mora.

Nella **Tabella A** allegata al presente Regolamento viene indicato l'importo massimo dei contributi universitari, come determinato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nella seduta del 18 e del 25 luglio 2007.

Attenzione

Per coloro che si iscriveranno (dal 2° anno FC in poi) al "fuori corso" sia del Vecchio Ordinamento che del Nuovo Ordinamento viene disposta una maggiorazione degli importi dovuti a titolo di seconda rata di € 100,00 come disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2006.

In sede di determinazione della contribuzione studentesca, le Strutture Didattiche - e conseguentemente i Corsi di Studio ad esse afferenti - sono state suddivise in Facoltà Economico - Giuridiche e Facoltà Tecnico - Scientifiche.

2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI

2.1. Chi può accedere agli esoneri?

Possono accedere agli esoneri tutti gli studenti regolarmente iscritti, per l'a.a. 2007_2008, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea specialistica e/o magistrale, ai corsi di specializzazione ed ai corsi del vecchio ordinamento attivati presso le Facoltà dell'Università degli Studi del Molise.

I benefici, ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n° 390", sono concessi fino al primo anno fuori corso, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione, e per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui al punto precedente.

Lo studente lavoratore può accedere al beneficio dell'esonero fino al 5° anno fuori corso, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione, secondo le modalità ed i termini indicati dal presente Regolamento.

Attenzione

L'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di studi o di Università non azzerava l'anzianità di iscrizione.

Sono *esclusi* dal beneficio degli esoneri e pagano l'importo massimo della seconda rata gli studenti che:

- a) non presenteranno presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso, o di Termoli o di Isernia, la domanda di esonero entro i termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- b) non posseggono i requisiti di reddito, di patrimonio e di merito richiesti dal presente Regolamento;
- c) si iscrivono ad un corso di laurea e sono già in possesso di un diploma universitario;
- d) si iscrivono ad un corso di laurea e sono già in possesso di una laurea;
- e) si iscrivono ad un corso di specializzazione e sono già in possesso di un'altra specializzazione;
- f) si iscrivono ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04;
- g) si iscrivono ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea specialistica e/o magistrale;
- h) si iscrivono alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- i) si iscrivono alle Attività didattiche aggiuntive (800 ore) per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- j) si iscrivono alle Attività didattiche integrative per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno di alunni in situazioni di handicap attivate presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (percorso post-lauream) e presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS).

2.2. Esoneri totali

(a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2007_2008 gli studenti **beneficiari delle borse di studio** concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

(b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2007_2008 gli studenti risultati **idonei** al conseguimento delle borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) e che, per scarsità di risorse, **non possono beneficiare** di tali provvidenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

(c) Studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2007_2008 gli studenti **portatori di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella TAB. A cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981).

Per tale categoria di beneficiari, l'iscrizione agli anni successivi, per la quale ugualmente beneficeranno dell'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, dovrà essere perfezionata unicamente presso gli sportelli delle Segreterie Studenti, con il pagamento dell'imposta di bollo e con l'esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(d) Studenti residenti nel Comune di San Giuliano di Puglia

A seguito dell'evento sismico del 31/10/2002, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2007_2008 gli studenti residenti nel Comune di S. Giuliano di Puglia.

Gli studenti appartenenti a tale categoria saranno ammessi al beneficio dell'esonero nel rispetto dei principi di esclusione e nei limiti temporali indicati al punto 2.1.

(e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2007_2008 gli studenti che, all'atto dell'immatricolazione ad un corso di laurea di primo livello, dichiarano una votazione di diploma di maturità pari a 60/60 o a 100/100.

Condizione per il mantenimento del beneficio è il conseguimento di almeno 25 crediti formativi universitari entro il termine del 10 agosto 2008.

- (e1) Possono accedere al beneficio gli studenti immatricolati per l'a.a. 2007_2008 ad altro Ateneo e che, per il medesimo anno accademico, presentano istanza di trasferimento presso l'Università degli Studi del Molise, con iscrizione al primo anno di corso;
- (e2) Possono accedere al beneficio gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano nell'a.a. 2007_2008 all'Università degli Studi del Molise **anche** con abbreviazione di corso a seguito del riconoscimento della carriera pregressa. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio **non si terrà conto** dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera pregressa;
- (e3) Possono accedere al beneficio gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2007_2008 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio, **si terrà conto** dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera professionale e formativa pregressa;
- (e4) **Lo studente beneficiario di tale esonero che presenterà, nel corso dell'a.a. 2007_2008, rinuncia irrevocabile agli studi sarà comunque tenuto al pagamento della prima rata di iscrizione per il medesimo anno accademico**

Attenzione

Per gli studenti di cui ai punti (a) e (b) il rimborso della tassa versata (e non dovuta) a titolo di iscrizione per l'a.a. 2007_2008 sarà disposto solo all'atto della comunicazione ufficiale dell'approvazione delle graduatorie definitive da parte dell'ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) e della contestuale adozione dei provvedimenti di revoca nei confronti dei non aventi diritto.

Gli studenti di cui ai punti (c), (d) ed (e) sono esonerati, all'atto dell'immatricolazione, unicamente dal pagamento della tassa di iscrizione, ma non **dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario**.

Per gli studenti di cui al punto (e) eventuali rimborsi di somme pagate e non dovute saranno disposte solo previa verifica dei requisiti di merito richiesti.

2.3. Agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali (cfr Tabella B)

Nel rispetto dei limiti temporali e dei principi di esclusione di cui al punto 2.1, sono concessi i seguenti esoneri parziali:

(a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2007_2008 all'Università degli Studi del Molise

Gli studenti che si immatricolano all'Università degli Studi del Molise e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso dei requisiti di reddito e di patrimonio richiesti, possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, articolate in tre fasce di reddito equivalente (*cfr. Tabella B*) e distinte a seconda del tipo di facoltà cui sono iscritti.

(b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2007_2008 ad anni successivi al primo

(b1) Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo presso l'Università degli Studi del Molise e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso di **requisiti di reddito e di patrimonio** tali da rientrare in una delle prime due fasce di reddito equivalente possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, a condizione che rispettino uno dei seguenti **requisiti di merito (cfr Tabella B)**:

1. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2007 *almeno* 15 crediti formativi o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, **ovvero**
2. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2007 *almeno* 30 crediti formativi o 4 annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, **ovvero**
3. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2007 tutti i crediti o tutte le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) degli anni accademici precedenti con una media aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso.

(b2) Gli studenti appartenenti alla **terza fascia di reddito equivalente** possono ottenere un esonero parziale all'atto della determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di seconda rata, a condizione che alla data del 10 agosto 2007 abbiano acquisito tutti i crediti o tutte le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) previste negli anni accademici precedenti con una media aritmetica pari a 30/30 arrotondata per eccesso.

Attenzione

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti alla data del 10 agosto 2007, si fa riferimento ai crediti acquisiti nel corso dell'a.a. 2006_2007, precedente a quello 2007_2008 di attuale iscrizione, con esclusione degli esami sostenuti nella sessione straordinaria dell'a.a. 2005_2006.

- (b3) Indipendentemente dalla condizione di reddito e di patrimonio del nucleo familiare di origine, è disposto il **rimborso dei soli contributi versati nell'ultimo anno di iscrizione** agli studenti che conseguono la laurea entro la durata legale del proprio Corso di studi, senza iscrizioni fuori corso o ripetente, determinato partendo **dall'anno di prima immatricolazione**.
- (b4) Gli studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2006_2007 non sono tenuti al pagamento dell'iscrizione all'a.a. 2007_2008. Qualora lo studente non consegua il titolo entro la sessione straordinaria è tenuto all'iscrizione al nuovo anno accademico a cui si aggiunge il contributo di mora così come stabilito dagli organi accademici.

Attenzione

Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria, si consiglia, pertanto, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio presso l'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di tasse e contributi avvenga sulla base delle effettive condizioni di reddito e di patrimonio.

Gli studenti che hanno provveduto, invece, all'iscrizione per l'a.a. 2007_2008 e conseguono il titolo finale nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della seconda rata, ma non hanno diritto al rimborso della prima rata versata a titolo di iscrizione per l'a.a. 2007_2008 - art. 27 del Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938.

- (b5) Gli studenti che hanno terminato tutti gli esami previsti dal corso di studio prescelto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2006_2007 e devono prendere iscrizione all'anno accademico 2007_2008 per il sostenimento del solo esame finale, sono esonerati dalla contribuzione studentesca, nel senso che saranno tenuti a versare unicamente la prima rata, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, oltre che al contributo di mora, se dovuto.
- (b6) E' concesso, inoltre, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi universitari agli studenti beneficiari di borsa di studio concessa dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 9 aprile 2001).
- (b7) Per gli studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 (Elenco della Protezione civile alla data del 10/11/2002 - **Tabella C**) a cui sia stata rinnovata la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare dai rispettivi Comuni di residenza (delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2002 e del 22 gennaio 2003), sono esonerati dalla contribuzione studentesca, nel senso che saranno tenuti a versare unicamente la prima rata, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3?

Per ottenere la determinazione dell'ammontare della seconda rata sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, lo studente deve:

3.1. Modalità di accesso al beneficio

- a) presentare, a far data dal 1 settembre 2007 e fino al 15 gennaio 2008 (salvo proroghe), la **dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio** .

La Dichiarazione, per la cui compilazione si fa rinvio alle relative istruzioni ed annotazioni, va resa direttamente dallo studente presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso, Isernia e Termoli che provvederà a fornire l'opportuna consulenza fiscale, dietro esibizione della documentazione fiscale di ciascun componente il nucleo familiare convenzionale riferita all'anno di imposta 2006.

E' possibile, inoltre, qualora lo studente non voglia avvalersi dell'assistenza fiscale fornita dall'Agenzia, prelevare dal sito www.unimol.it , all'indirizzo Studenti - Esoneri totali e parziali - Allegati al Regolamento Tasse, il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio (**Allegato 1**) che, debitamente compilato e sottoscritto dallo studente, va presentato presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate. Sia nell'uno che nell'altro caso, verrà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta per l'avvenuta presentazione.

Attenzione

Una volta sottoscritta l'autocertificazione, lo studente si assume tutte le responsabilità derivanti da dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. In tale ultimo caso, lo studente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici ottenuti e perderà il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio. Come previsto dall'art. 23 della Legge n. 390/1991, è soggetto inoltre ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella per la quale ha ottenuto l'esonero, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste. A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Università degli Studi del Molise provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Tutte le dichiarazioni devono, comunque, pervenire presso l'Agenzia delle Entrate ed essere protocollate dalla stessa. Per coloro che preferiscono spedire la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio (a cui deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), vale il timbro del protocollo di ingresso dell'Agenzia e, pertanto, quelle che perverranno oltre la data di scadenza prevista per le iscrizioni e le immatricolazioni, non saranno prese in considerazione.

L'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso è il seguente: Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Campobasso - Piazzale Palatucci, - 86100 Campobasso.

Attenzione

Nel caso di spedizione dell'autocertificazione non sarà effettuato alcun controllo formale da parte del personale dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, in caso di incompletezza o di errata compilazione del modello, saranno inserite nella procedura informatica i dati così come dichiarati.

3.2. Requisiti di reddito

- b) rispettare i limiti di **reddito e di patrimonio** indicati nel successivo paragrafo 3.4.

3.3. Requisiti di merito

- c) aver acquisito, se trattasi di studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine del **10 agosto 2007** almeno 15 crediti formativi universitari o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente:

- (c1) per gli studenti iscritti al corso di laurea in **Scienze della Formazione Primaria** ed alla **Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS)** sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2007, compresi gli esami con il superato o idoneo;
- (c2) per gli studenti trasferiti in entrata sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **anche** i crediti relativi agli esami convalidati a seguito della ricostruzione di carriera;
- (c3) per gli studenti che, nell'anno accademico 2007_2008, effettuano un passaggio di corso sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **anche** i crediti relativi agli esami convalidati a seguito della ricostruzione di carriera;

Per gli studenti di cui ai precedenti punti (c2) e (c3) ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito non si terrà conto dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione;

- (c4) per gli studenti lavoratori iscritti fino al 5° anno fuori corso sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti o le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) acquisiti nell'anno accademico precedente;
- (c5) per gli studenti immatricolati, per gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano con riconoscimento di crediti ed attività formative pregresse, nonché per gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2007_2008 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di tasse e contributi universitari avviene **unicamente in ragione della situazione patrimoniale e reddituale** del proprio nucleo familiare di origine, eccezion fatta per le ipotesi di esonero totale disciplinate ai precedenti punti (e2) e (e3).

Attenzione

- a) Il numero degli esami sostenuti espressi in "annualità" sono gli esami relativi a corsi di durata annuale. Un corso di durata pluriennale che si conclude con un solo voto finale equivale ad una sola annualità.
- b) Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti alla data del 10 agosto 2007, si fa riferimento ai crediti acquisiti nel corso dell'a.a. 2006_2007, precedente a quello 2007_2008 di attuale iscrizione, con esclusione degli esami sostenuti nella sessione straordinaria dell'a.a. 2005_2006. A tal fine vengono considerati anche i crediti formativi relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori con il superato e l'idoneo.
- c) Ai fini della determinazione dei crediti maturati alla data del 10 agosto 2007 non si tiene conto di quelli attribuiti per il sostenimento di esami non presenti nel piano di studio nonché di quelli relativi ad esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi.

3.4. Limiti di reddito e patrimonio

Il D. M. del 7 febbraio 2007 ha aggiornato i limiti massimi per l'Indicatore condizione economica equivalente e l'Indicatore condizione Patrimoniale equivalente per l'a. a. 2007_2008.

Per poter accedere agli esoneri parziali, lo studente deve rientrare nei limiti massimi di reddito e di patrimonio indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1

Il reddito complessivo + il 20% del patrimonio non deve superare i limiti sottoindicati con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA
1	€ 18.248,85
2	€ 28.650,69
3	€ 37.227,65
4	€ 44.892,17
5	€ 52.009,22
6	€ 58.396,32
7	€ 64.783,42
8	€ 71.170,52
9	€ 77.557,61
10	€ 83.944,71

Tabella 2

Il patrimonio dichiarato non deve superare i limiti sottoindicati in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE
1	€ 30.794,94
2	€ 48.348,06
3	€ 62.821,68
4	€ 75.755,55
5	€ 87.765,58
6	€ 98.543,81
7	€ 109.322,04
8	€ 120.100,27
9	€ 130.878,50
10	€ 141.656,72

Gli studenti che superano i limiti indicati in una delle Tabelle 1 e 2 sono esclusi dal beneficio degli esoneri.

3.5. Fascia di appartenenza

Il Reddito equivalente viene definito come la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare convenzionale a cui va aggiunto il 20% del patrimonio dello stesso nucleo familiare, diviso il coefficiente del nucleo familiare identificato nella tabella seguente:

Tabella 3

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTE
1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85
6 componenti	3,2
7 componenti	3,55
8 componenti	3,90
9 componenti	4,25
10 componenti	4,6

Il risultato di questa operazione determina il reddito equivalente che deve rientrare nelle prime due fasce di appartenenza della Tabella 4 per poter ottenere l'esonero dalle tasse e dai contributi universitari.

Tabella 4

<i>Fascia di appartenenza</i>	<i>REDDITO EQUIVALENTE *</i>
1 fascia	Da € 0 a € 13.686,64
2 fascia	Oltre € 13.686,64 e fino ad € 18.248,85
3 fascia	Oltre € 18.248,85

* si veda, al riguardo, il D.M. del 7 febbraio 2007 con il quale sono stati definiti, per l'a.a. 2007_2008, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente

ESEMPIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA:

Consideriamo uno studente che abbia dichiarato un nucleo familiare convenzionale di 4 persone il cui reddito anno 2006, dichiarato ai fini IRPEF, al netto dell'imposta netta, sia pari ad € 20.000,00; supponiamo, inoltre, che il patrimonio del medesimo nucleo familiare sia pari ad € 70.000,00.

Viene calcolato il 20% del patrimonio (€ 14.000,00) da aggiungere al reddito dichiarato, definendo l'*Indicatore della Situazione Economica* (€ 34.000,00).

Gli importi dell'Indicatore della Situazione Economica e del Patrimonio non devono superare i limiti previsti nelle tabelle 1 e 2. Per individuare la fascia di appartenenza è necessario dividere l'Indicatore della Situazione Economica (€34.000,00) con il rispettivo coefficiente del nucleo familiare di 4 persone (2,46) riportato nella tabella 3. Il risultato del suddetto rapporto (€ 13.821,14) si posiziona nella seconda fascia. Una volta definita la fascia di appartenenza è necessario verificare il possesso dei requisiti di merito, ossia aver conseguito, entro il 10 agosto 2007, almeno quindici crediti nell'anno accademico precedente.

3.6. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Ai fini dell'attribuzione degli esoneri, il nucleo familiare si intende costituito:

- √ dallo studente;
- √ da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ dai genitori dello studente e dagli altri figli a loro carico, anche se con residenza diversa da quella dello studente. Nel caso di separazione legale o divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente;
- √ da eventuali altri soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di esonero.

Il nucleo familiare convenzionale può essere incrementato di una unità:

- √ in caso di presenza di un solo genitore (separato, divorziato, deceduto, ragazza madre, ragazzo padre o qualora si trovi in una suddetta condizione lo stesso studente dichiarante);
- √ nel caso in cui è presente una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta pari al 100%;
- √ nel caso in cui è presente un altro studente iscritto all'Università che non percepisca reddito e non abbia superato i 26 anni alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ nel caso in cui lo studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%.

Qualora lo studente risulti come unico componente del nucleo familiare viene definito *Studente indipendente*, purchè sussistano le seguenti due condizioni:

1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Attenzione

In mancanza delle due condizioni si fa riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare d'origine dello studente.

Nel caso di studente appartenente alle forze dell'ordine o delle forze armate non si tiene conto in alcun caso del nucleo familiare di origine e si fa riferimento esclusivamente al reddito e al patrimonio personale e dell' eventuale nuovo nucleo familiare costituito.

Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 viene comunque considerato al pari di uno studente indipendente.

3.7. REDDITO

La condizione economica del nucleo familiare convenzionale deve essere valutata sulla base del reddito complessivo dell'anno 2006 dichiarato da tutti i componenti appartenenti al nucleo familiare convenzionale, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il reddito risultante dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Dalla somma complessiva dei redditi dichiarati si sottrae il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare convenzionale.

Qualora i valori relativi ad ogni singolo componente del reddito siano negativi, tali valori devono essere considerati pari a zero ai fini del calcolo del reddito equivalente.

Attenzione

Ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale si fa rinvio alle Istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione allegate al presente Regolamento ed alle relative note.

3.8. PATRIMONIO

La condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale deve essere valutata sulla base del patrimonio immobiliare e mobiliare risultante al 31 dicembre 2006.

Attenzione

Ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale si fa rinvio alle Istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione allegate al presente Regolamento ed alle relative note.

4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA

La rateizzazione della seconda rata, il cui pagamento va effettuato in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2008 e 30 settembre 2008, è concessa solo agli studenti che non rientrano nei requisiti richiesti dal presente Regolamento e che hanno fratelli e/o sorelle, genitori, figli o coniugi iscritti presso qualunque Università italiana riconosciuta.

La richiesta di rateizzazione, da inoltrare secondo l'allegato modello (*Allegato 3*) deve essere presentata entro e non oltre la data di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni all'anno accademico 2007_2008.

5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da almeno 2 anni accademici, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli anni accademici in cui non si siano iscritti.

Nell'anno accademico di reinscrizione, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di € 178,00 per ogni anno di interruzione sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise, a cui si aggiungono il versamento della tassa regionale di € 61,97 sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**" e domanda di interruzione in carta legale da € 14,62.

In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Interruzione degli studi e della ricevuta di pagamento.

L'interruzione degli studi è consentita anche nei seguenti casi:

- per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- per l'anno di nascita di ciascun figlio (per le studentesse madri);
- a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Gli studenti che interrompono gli studi beneficiando delle disposizioni sopra indicate non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera.

Attenzione

La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ma va considerato ai fini del conteggio degli anni di ottenimento degli esoneri a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse dell'anno precedente, non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né sostenere atti di carriera.

6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti fuori corso che, avendo compiuto l'intero corso degli studi universitari senza aver conseguito il relativo titolo finale, non siano iscritti per uno o più anni accademici, per riprendere gli studi ed esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono procedere ai sensi dell'art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933, a regolarizzare la propria posizione amministrativa, presentando per ciascun anno accademico domanda di ricognizione degli studi in carta legale pari ad € 14,62. La tassa di ricognizione comporta per ciascun anno accademico da ricongiungere, un versamento pari ad € 238,00 che può essere effettuato sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Ricognizione degli studi e della ricevuta di pagamento. A decorrere dall'a.a. 1996/1997 la tassa di ricognizione prevede anche il pagamento della tassa regionale di € 61,97 da versarsi sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**"

7. STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero, per poter beneficiare dell'esonero totale o parziale, dovrà presentare all'atto dell'iscrizione o dell'immatricolazione la dovuta documentazione, così come previsto per lo studente italiano (cfr. **Tabella D** per le **Medie** annuali in euro riferite all'anno 2005 - Fonte Ufficio Italiano Cambi).

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La suddetta certificazione può essere altresì rilasciata da parte

di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. Lo studente è, comunque, obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. Per gli studenti rifugiati politici ed apoliti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. L'Università degli studi del Molise ha stabilito, su segnalazioni delle Rappresentanze italiane all'estero, di concedere, fino al terzo anno fuori corso, l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari agli studenti provenienti dalla Libia, Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Burundi e Congo. Detti studenti sono tenuti comunque a perfezionare l'iscrizione per l'a.a. 2007_2008 esclusivamente presso gli sportelli delle Segreterie Studenti, con il pagamento della tassa regionale pari ad € 61,97 e dell'imposta di bollo di €14,62.

8. CONTROLLI E SANZIONI

Affinchè l'agevolazione delle tasse e dei contributi sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Università effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni dello studente, chiedendo informazioni alla Polizia tributaria, all'Amministrazione Finanziaria, ai Comuni di residenza, agli Uffici Catastali, ecc. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulterà dichiarato il falso, sarà inflitta una sanzione amministrativa con automatica perdita degli eventuali ed ulteriori benefici per l'intera durata degli studi (art. 23 della L. n. 390/1991). L'Università, inoltre, segnalerà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria la falsità dell'autocertificazione, per eventuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 640 del Codice Penale.

9. INFORMATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 196/2003

Per l'espletamento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio, la dichiarazione dei dati personali è necessaria e l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di accedere ai benefici previsti. Il D.Lgs. n.196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, e al diritto alla protezione dei dati. Pertanto, il trattamento verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto telematico per consentire l'assegnazione degli esoneri. L'interessato, tuttavia, potrà esercitare i diritti previsti negli artt. 7 e 8 del citato Decreto legislativo.